



Comune di **OZZERO**

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 11 del 20.10.2022

Oggetto:

RIDUZIONE PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI: POSTICIPO
DELL'ACCENSIONE AL 29/10/2022

Soggetti destinatari:

CITTADINANZA



IL SINDACO

RICHIAMATO il D.P.R. 74/2013 avente per oggetto “Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4, comma 1, lettera a) e c), del D. Lgs. 19/08/2005, n. 192”;

PRESO ATTO che il Comune di Ozzero è collocato in zona climatica E, zona in cui, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del suddetto D.P.R. n. 74/2013, l’attivazione degli impianti termici è consentita dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno con una durata massima giornaliera di ore 14 (quattordici);

RICHIAMATO il primo comma dell’art. 5 del D.P.R. 74/2013: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare e ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita nei centri abitati e nei singoli immobili”;

VISTI:

- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- Il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- Il DM n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

CONSIDERATO che:

- Il conflitto in Ucraina ha comportato l’instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell’adozione di misure finalizzate all’aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- L’impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l’ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un’ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;

CONSIDERATO altresì che:

- le temperature registrate dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un’importante, anche se non la principale fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

RITENUTO PERTANTO che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all’art. 5 del D.P.R. 74/2013, e della DGR XI-3502 del 05/08/2020

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

VISTO:

- Il regolamento UE 2022/1369
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;

- La DGR XI-3502 del 05/08/2020;
- Il DM n. 383 del 6/10/2022;
- l'art. 50, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

fatti salvi i diritti di terzi, i pareri e/o le prescrizioni di altri enti o soggetti per quanto di rispettiva competenza

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, **posticipando l'accensione al 29/10/2022.**

La presente ordinanza non si applica:

- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata nell'Albo pretorio on line e sul sito internet di questo Ente

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. per la Lombardia (articolo 21 della legge n. 1034 del 1971) previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR n. 1199 del 1971), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Comune di Ozzero sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potessero provenirle da terzi, intendendosi che quanto ordinato viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.

La proprietà dell'immobile, rimane unica responsabile, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi, rimanendo quindi, esplicitamente stabilito che resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero venire a verificarsi in conseguenza di quanto accertato, restandone completamente sollevato il Comune di Ozzero nonché i Funzionari da Essa dipendenti.

Nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica ove necessario dovranno essere richiesti specifici provvedimenti autorizzativi necessari, per il quale occorrerà garantire quanto richiesto dalla normativa vigente in materia.

IL SINDACO

(Ing. Guglielmo Villani)

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.